



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

XI LEGISLATURA

ATTI: 2018/XI.2.6.5.9

SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2018

DELIBERAZIONE N. XI/225

Presidenza del Vice Presidente BRIANZA

Segretario: consigliere MALANCHINI

Consiglieri in carica:

ALBERTI Ferdinando	ERBA Raffaele	PALUMBO Angelo
ALPARONE Marco	FERMI Alessandro	PASE Riccardo
ALTITONANTE Fabio	FIASCONARO Andrea	PEDRAZZI Simona
ANELLI Roberto	FONTANA Attilio	PIAZZA Mauro
ASTUTI Samuele	FORATTINI Antonella	PICCIRILLO Luigi
BAFFI Patrizia	FORMENTI Antonello	PILONI Matteo
BARUCCO Gabriele	FORTE Monica	PIZZUL Fabio
BASAGLIA COSENTINO Giacomo	FRANCO Paolo	PONTI Pietro Luigi
BASTONI Massimiliano	FUMAGALLI Marco Maria	PRAVETTONI Selene
BECCALOSSO Viviana	GALIZZI Alex	ROMANI Federico
BOCCI Paola	GHIROLDI Francesco Paolo	ROMEO Paola
BORGHETTI Carlo	GIRELLI Gian Antonio	ROZZA Maria
BRIANZA Francesca Attilia	GIUDICI Simone	SARDONE Silvia
BUSSOLATI Pietro	INVERNIZZI Ruggero	SCANDELLA Jacopo
CAPPELLARI Alessandra	LENA Federico	SCURATI Silvia
CARRETTA Niccolò	LUCENTE Franco	SENNA Gianmarco
CARZERI Claudia	MALANCHINI Giovanni Francesco	SPELZINI Gigliola
CENCI Roberto	MAMMI' Consolato	STRADA Elisabetta
CERUTI Francesca	MARIANI Marco Maria	STRANIERO Raffaele
COLOMBO Marco	MASSARDI Floriano	TIRONI Simona
COMAZZI Gianluca	MAZZALI Barbara	TREZZANI Curzio
CORBETTA Alessandro	MAZZOLENI Monica	TURBA Fabrizio
DE ROSA Massimo	MONTI Andrea	USUELLI Michele
DEGLI ANGELI Marco	MONTI Emanuele	VERNI Simone
DEL GOBBO Luca	MURA Roberto	VILLANI Giuseppe
DI MARCO Nicola	ORSENIGO Angelo Clemente	VIOLI Dario
EPIS Federica	PALMERI Manfredi	

Consiglieri in congedo: BORGHETTI, FONTANA e VIOLI.

Consiglieri assenti: ALTITONANTE, ASTUTI, CORBETTA, FERMI, FRANCO, MAZZALI, ORSENIGO, PIAZZA, PICCIRILLO, ROZZA e TURBA.

Risultano pertanto presenti n. 66 Consiglieri

Assiste il Segretario dell'Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO

OGGETTO: RISOLUZIONE CONCERNENTE I PAGAMENTI PUNTUALI NELLA FILIERA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

INIZIATIVA: COMMISSIONE CONSILIARE I (ARTICOLO 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO GENERALE)

CODICE ATTO: RIS/0009

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 9 approvata dalla I commissione consiliare in data 15 novembre 2018;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	66
Consiglieri votanti	n.	66
Non partecipano alla votazione	n.	0
Voti favorevoli	n.	66
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 9 concernente i pagamenti puntuali nella filiera della pubblica amministrazione regionale, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premessò che

- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), attuativo della direttiva europea 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180), prevede che il periodo di tempo per il pagamento tra le imprese non possa essere superiore ai 30 giorni, salvo diversa pattuizione concordata tra le parti, da provare per iscritto;
- Regione Lombardia effettua il pagamento delle fatture ai propri fornitori in un periodo di tempo ben al di sotto dei termini di scadenza delle stesse, al punto che il suo indice di tempestività dei pagamenti, per il 2017, si è attestato su un anticipo medio di quattordici giorni rispetto alla data di scadenza prevista dalla legge;
- il problema dei ritardati pagamenti nei confronti dei fornitori è fortemente avvertito dagli imprenditori, sia per i rischi discendenti da questi comportamenti direttamente in capo agli stessi, sia per la necessità di possedere una certa dose costante di liquidità monetaria per far fronte alle proprie obbligazioni;

rilevato che

- in Lombardia, a marzo 2018, risulta che solo il 46,1 per cento delle aziende lombarde paga regolarmente i propri fornitori rispetto alla media nazionale del 37,2 per cento; il 52,1 per cento delle imprese lombarde paga con un mese di ritardo, mentre il 10,7 per cento paga con gravi ritardi;
- spesso il ritardato pagamento è il risultato negativo di un effetto a catena tra cliente e fornitore, e la condizione della nostra giustizia civile non permette di perseguire efficacemente ed in maniera tempestiva gli imprenditori ritardatari;

- il volume di affari dell'intera filiera regionale ammonta a diversi miliardi di euro e, se le relative scadenze fossero puntualmente rispettate in ogni fase del pagamento, vi sarebbe più fiducia nel sistema oltre che la necessaria liquidità per la corretta gestione aziendale, a costi maggiormente contenuti;

visti

- l'articolo 1260 del Codice civile, rubricato "Cedibilità dei crediti", che dispone che "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione";
- la legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), pur non introducendo formalmente la disciplina giuridica del contratto di factoring all'interno del nostro ordinamento, ne costituisce il principale riferimento normativo, in quanto integra e modifica la disciplina codicistica della cessione del credito;

considerato che

- attraverso la cessione "pro soluto" del credito, il cedente (ossia il creditore iniziale) garantisce al cessionario (ossia l'acquirente del credito) la sola sussistenza e validità del credito relativi al momento in cui la cessione si realizza; mediante la cessione "pro soluto", il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare il debito qualora il debitore ceduto sia inadempiente;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), denominato "Codice dei contratti pubblici" dispone:
 - articolo 30, comma 6, che: "In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105";
 - articolo 105, comma 13, relativamente al pagamento del subappaltatore – subcontraente, che: "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente";

evidenziato che

- con la misura "Credito in cassa" BtoB (deliberazione della Giunta regionale 2378/2014), Finlombarda SpA permette alle imprese con sede legale o operanti in Lombardia, appartenenti a tutti i settori (a esclusione del settore attività finanziarie e assicurative) e iscritte al registro delle imprese, di anticipare gli importi relativi a crediti commerciali non ancora scaduti;

- tale iniziativa ha lo scopo di supportare il fabbisogno di liquidità delle imprese, agevolando, le operazioni di cessione “pro soluto” dei crediti vantati dalle imprese nei confronti di altre;
- è opportuno individuare delle soluzioni funzionali al fine di rendere il comportamento virtuoso di Regione Lombardia in tema di pagamenti fruibile da parte di tutti i componenti della filiera di fornitura dell’intero territorio regionale;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a inserire, salvo motivata esclusione, nei bandi di gara di competenza regionale e degli enti del sistema regionale di cui all’allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 (di seguito, enti SIREG), tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’articolo 95 del d.lgs. 50/2016, un punteggio da assegnare agli operatori economici partecipanti, sulla base del rating di impresa di cui all’art. 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016;
- a inserire un’apposita clausola, in sede di redazione del bando di gara, tale per cui il-concorrente debba depositare anche un’autocertificazione circa il rispetto di quanto contenuto nel d.lgs 231/2002;
- a inserire, nei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dagli enti SIREG, un’apposita clausola che preveda la possibilità di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante, nel caso in cui l’aggiudicatario di un appalto violi l’obbligo del rispetto del termine di pagamento, stabilito dal d.lgs. 231/2002, nei confronti dei propri fornitori;
- a valutare l’inserimento nei bandi di gara di Regione Lombardia e degli enti SIREG, quale elemento premiante nell’ambito dell’offerta tecnica, dell’impegno, da parte dell’appaltatore, a non inserire nell’eventuale stipula dei contratti con i subfornitori il divieto di cessione del credito;
- affinché vengano intraprese le azioni necessarie per rendere disponibile lo strumento della cessione del credito “pro soluto” in favore delle imprese che vantino crediti nei confronti dell’appaltatore.”.

IL VICE PRESIDENTE
(f.to Attilia Francesca Brianza)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(f.to Giovanni Francesco Malanchini)

**IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE**
(f.to Silvana Magnabosco)